1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per il presente bando è la seguente:

- Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale sull'agricoltura" artt. 7-8.
- Regolamento (UE) n. 1408/2013, da ultimo modificato con regolamento (UE) n. 3118/2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Per tutto quanto non specificato nel presente bando, valgono le disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi relativi alla Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 vigenti alla data di approvazione del presente bando.

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

In attuazione della misura agevolativa prevista, il presente bando è volto a promuovere e sostenere l'incremento dimensionale e il ricambio generazionale delle imprese agricole trentine tramite la concessione di un sostegno concesso ai giovani agricoltori attraverso l'abbattimento del debito.

Il presente bando si inquadra in una strategia provinciale più ampia di finanziamento selettivo volto a rafforzare la competitività del sistema economico trentino finalizzato ad incentivare da un lato operazioni di crescita aziendale anche nell'ambito di operazioni di passaggio generazionale e dall'altra operazioni di crescita attraverso investimenti che necessitano di finanziamenti di medio - lungo periodo, con un tasso contenuto.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E SOGGETTO ISTRUTTORE

1. L'ammontare delle risorse finanziarie stanziate per il presente bando è pari a 500.000,00 Euro annui, dal 2027 al 2036, per un totale complessivo di euro 5.000.000,00.
2. La concessione viene effettuata secondo quanto previsto all'articolo 9, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. Durante l'arco temporale di presentazione delle domande di finanziamento la struttura provinciale competente si riserva la possibilità di sospendere la raccolta delle medesime nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti aderenti.
3. Il soggetto istruttore e il procedimento amministrativo relativo al presente bando sono

incardinati nell'Unità di missione strategica Agricoltura (UMSt Agricoltura).

4. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere al beneficio del presente Protocollo i giovani agricoltori in qualità di capo azienda titolari di un'impresa agricola individuale oppure come soci corresponsabili in una società costituita per la conduzione di imprese agricole.
2. Nel caso il giovane sia socio corresponsabile in una società di persone:
   a) Società semplice e società in nome collettivo: il giovane esercita il controllo, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.
   b) Società in accomandita semplice: il giovane agricoltore deve avere la qualifica di socio accomandatario indipendentemente dalla quota sociale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.
3. Nel caso il giovane sia socio corresponsabile in una società di capitali:
   a) Società per Azioni e Società a responsabilità limitata: il giovane deve possedere almeno il 30% del capitale sociale ed esercita i poteri di gestione della società di ordinaria amministrazione o, in alternativa, in una carica che permetta il potere di gestione della società.
   b) Società in accomandita per azioni: il giovane deve avere la qualifica di socio accomandatario e, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società medesima.

4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il giovane agricoltore, titolare dell'impresa agricola singola, al momento della presentazione della domanda e al momento della concessione del contributo dovrà:
   a) avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni da compiere;
   b) essere titolare di P.IVA agricola;
   c) essere iscritto alla Camera di commercio nel registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
   d) operare come imprenditore agricolo nella gestione di un'azienda con dimensione in termini di volume di lavoro pari a 2080 ore lavorative agricole annue. La dimensione è calcolata sulla base dei contenuti del fascicolo aziendale in base alla tabella tempi e redditi;

e) essere iscritto nella sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole.

2. Il giovane che fa parte di una compagine sociale, al momento della presentazione della domanda da parte della società e al momento della concessione del contributo, dovrà:
   a) avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 41 anni da compiere;
   b) operare come imprenditore agricolo con dimensione in termini di volume di lavoro pari a 2080 ore lavorative agricole annue. La dimensione è calcolata sulla base dei contenuti del fascicolo aziendale in base alla tabella tempi e redditi. Ogni altro socio impegnato in agricoltura dovrà avere conteggiate 1040 ore lavorative agricole annue.

      La società di cui fa parte dovrà:
      i. essere titolare di P.IVA agricola;
      ii. essere iscritta alla Camera di commercio nel registro delle imprese come imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
      iii. essere iscritta nella sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole.
3. I requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, ad eccezione del requisito dell'età anagrafica, dovranno essere mantenuti per 5 anni a partire dal giorno successivo alla data di concessione del contributo.
4. Nel caso in cui il giovane agricoltore al momento della presentazione della domanda e al momento della concessione del contributo non sia ancora in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 1 lettere c) – d) - e), o al paragrafo 2 lettera b) - sotto paragrafo b) ii. e sottoparagrafo b) iii. nel caso di socio corresponsabile in una società, potrà comunque presentare la domanda di contributo ai sensi del presente Protocollo e beneficiare della concessione del medesimo purché tali requisiti siano raggiunti prima dell'erogazione da parte della struttura provinciale competente, della prima annualità del contributo medesimo e comunque entro il periodo massimo di due anni dalla data della concessione. In tal caso l'obbligo del mantenimento dei requisiti sarà calcolato per 5 anni a partire dalla data della prima liquidazione da parte della struttura provinciale competente.
5. Il rispetto degli obblighi sopra citati sono verificati dalla struttura provinciale competente attraverso controlli ex post, ai sensi delle normative vigenti in materia, senza responsabilità imputabili ai soggetti aderenti.

5. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO BANCARIO

1. Le Banche aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari linee di finanziamento chirografarie, ipotecarie o fondiarie, regolate a tasso fisso o a tasso variabile, destinate alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, ferma restando in via esclusiva in capo alle Banche aderenti, a seguito di propria istruttoria, la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento.

2. Le principali caratteristiche della linea di finanziamento e della garanzia prestata da Cooperfidi, sono le seguenti:
   a) **importo:** minimo Euro 50.000,00, e massimo definito d'intesa tra le parti, fermo restando che il contributo provinciale interverrà secondo termini e modalità di cui al successivo articolo 6;
   b) **durata e preammortamento:** definiti d'intesa tra le parti, fermo restando che il contributo provinciale interverrà secondo termini e modalità di cui al successivo articolo 6;
   c) tasso di interesse:
      i. **variabile:** non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps per durate fino a 5 anni e di massimo 250 bps per durate superiori;
      ii. **fisso:** non superiore ad IRS di durata pari alla durata del finanziamento maggiorato di uno spread massimo di 200 bps per durate fino a 5 anni e di massimo 250 bps per durate superiori;
   d) **oneri di istruttoria/costi:** nessuno, a esclusione di oneri fiscali/tributari. Qualora si attivi un finanziamento ipotecario / fondiario, si aggiungeranno le eventuali spese di perizia e notarili;
   e) **spese accessorie al finanziamento di carattere straordinario:** secondo quanto stabilito dai fogli informativi degli aderenti;
   f) **oneri fiscali/tributari:** nel rispetto della normativa vigente;
   g) **erogazione:** unica per l'intero importo concesso;
   h) **garanzia Cooperfidi su tutte le linee di finanziamento**: fino all'80% del finanziamento. Per i mutui chirografari le parti potranno concordare garanzie aggiuntive, purché la copertura complessiva non superi il 100% del finanziamento;
   i) **garanzie ipotecarie**: in aggiunta alla garanzia di Cooperfidi di cui alla precedente lettera h), le parti potranno concordare apposite garanzie ipotecarie per specifici investimenti, senza il limite di copertura previsto per i mutui chirografari;
   j) **commissione Cooperfidi:** 0,15% annuo dell'importo garantito per la durata della garanzia;
   k) **penale di estinzione anticipata:** è facoltà delle Banche applicare una penale nel limite massimo dell'1% del residuo debito. L'estinzione anticipata determinerà la decadenza del contributo provinciale ad abbattimento del costo del debito per il periodo residuo, fermo restando quanto già liquidato.

La Provincia concorre all'abbattimento del costo del debito contratto secondo i termini e le modalità indicate nel successivo articolo 6.

6. MISURA DI INCENTIVAZIONE E CUMULO

1. I Beneficiari che attiveranno le linee di finanziamento chirografarie, ipotecarie o fondiarie, regolate a tasso fisso o a tasso variabile, per la realizzazione degli investimenti di cui al successivo articolo 7, con le Banche aderenti, riceveranno annualmente un contributo a fondo perduto, in forma forfettaria, dalla Provincia volto ad abbattere il costo del debito.
2. La misura di incentivazione annua è pari al 2% dell'importo inizialmente mutuato a valere sulla linea di finanziamento attivata, per il numero di anni dell'intera durata del finanziamento (per un massimo di 10 anni).
3. Il contributo provinciale annuo verrà determinato entro l'importo mutuato massimo di euro 500.000,00, fermo restando la possibilità per le imprese di richiedere, e per le banche di concedere, linee di finanziamento di importo superiore. Le linee di finanziamento inferiori ad euro 50.000,00 non beneficeranno del contributo provinciale.
4. Il contributo provinciale sarà concesso in regime di de minimis agricolo (di cui al Reg. UE n. 1408/2013 e ss. mm. e ii.) nel limite del plafond disponibile del soggetto beneficiario. Nel caso in cui il plafond del soggetto beneficiario non sia sufficiente, il contributo sarà rideterminato, sulla base della capienza disponibile, per l'intera durata del finanziamento. Come stabilito dal regolamento de minimis il cumulo viene determinato al momento della concessione del contributo per l'intero importo concedibile.
5. Gli aiuti previsti dal presente "protocollo giovani" sono cumulabili esclusivamente con eventuali aiuti concessi a fronte di investimenti da realizzare o realizzati a partire dal 1° gennaio 2026 a valere sugli Interventi SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" - SRD02 "Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale" - SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole", del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 della Provincia autonoma di Trento e sui contributi concessi ai sensi della Legge provinciale n. 4/2003, nel limite massimo previsto dai regolamenti comunitari in materia.
6. La verifica del cumulo degli aiuti concessi è effettuata a cura dell'UMSt Agricoltura.

7. INVESTIMENTI AMMESSI

1. Il mutuo potrà essere richiesto per l'effettuazione dei seguenti investimenti da realizzare o realizzati a partire dal 1° gennaio 2026. L'investimento dovrà essere completato entro la data di richiesta di erogazione della quarta annualità :
   a) costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di: strutture per l'allevamento, strutture a servizio dell'attività di produzione (ad esempio concimaie, vasche raccolta delle deiezioni, silos, fienili, ecc.), strutture a servizio dell'attività agricola (ad esempio magazzini scorte, depositi macchine e attrezzature, ecc...), impianti, attrezzature e allestimenti compresi nelle strutture precedentemente elencate,

anche con riferimento all'esercizio di attività connesse (es. agrituristiche);

b) sistemazione di fondi agricoli (miglioramenti fondiari);

c) acquisto di attrezzature nuove connesse all'attività agricola;

d) acquisto di terreni ad uso agricolo, purché il richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non disponga già nel proprio fascicolo aziendale di terreni a titolo di proprietà coltivati a frutteto, vigneto, piccoli frutti, uliveto per una superficie superiore a 5 ettari. Non sono ammissibili acquisti tra coniugi, parenti e affini fino al 2 grado e familiari conviventi;

e) strutture e impianti per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;

f) strutture di copertura per colture agricole (ad esempio serre e tunnel permanenti, reti antinsetto, coperture antipioggia, coperture antigrandine, ecc.) per implementare la difesa attiva;

g) costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di strutture per la manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli;

h) rifinanziamento di mutui stipulati per gli interventi a far data dal 1° gennaio 2026 purché la finalità sia riferita agli interventi di cui ai punti precedenti.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande devono essere presentate a partire dal **23 novembre 2026 ed entro il 30 luglio 2027**, previa adesione al Protocollo da parte della Banca di riferimento, attraverso il portale SRTrento all'indirizzo https://srt.infotn.it, raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it/
2. L'accesso all'area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati; pertanto, ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page del sito SRTrento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite firma digitale in corso di validità. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa. Per eventuale assistenza per l'accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail helpdesk.srtrento@provincia.tn.it.
3. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di attivazione del finanziamento assistito dal contributo provinciale ai sensi del presente Protocollo. Nel caso in cui la domanda sia presentata dal giovane rappresentante legale di una compagine sociale con presenti altri giovani agricoltori sarà attivata comunque una sola linea di finanziamento.
4. La domanda - secondo i contenuti previsti dal Portale Srtrento - è corredata da una dichiarazione del soggetto beneficiario ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei

requisiti di cui all'articolo 4, nonchè dall'indicazione della tipologia di investimento di cui all'articolo 7. Dovrà inoltre essere indicato il conto corrente acceso presso la banca finanziatrice.

5. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo.

9. ITER PROCEDURALE

1. Successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, la struttura provinciale competente verificherà la disponibilità finanziaria, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, la coerenza della domanda con gli investimenti di cui all'art. 7, il plafond de minimis disponibile, la cumulabilità con altri interventi come stabilito all'art. 6, paragrafI 4 e 5 e, al ricorrere dei citati presupposti, inoltrerà la domanda alla Banca e a Cooperfidi per le istruttorie di competenza. Sarà cura del richiedente indicare nella domanda on line la banca presso la quale intende procedere con l'operazione compreso il conto corrente di riferimento acceso presso la banca finanziatrice (l'eventuale variazione dell'istituto di credito andrà comunicata tramite Pec alla struttura provinciale competente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda).
2. Al ricorrere dei requisiti, e subordinatamente al rilascio della garanzia da parte di Cooperfidi e all'esito positivo dell'istruttoria da parte della Banca, l'impresa potrà beneficiare del contributo previsto dal presente bando.
3. Cooperfidi, al termine della propria istruttoria, e acquisita la valutazione positiva della Banca, ne comunicherà l'esito (positivo o negativo) tramite Pec alla struttura provinciale competente e a Cassa del Trentino. In caso di esito positivo dovrà trasmettere i seguenti dati:
   a) data di perfezionamento del mutuo e data di avvenuta erogazione;
   b) importo del finanziamento e relativa durata;
   c) tasso dell'operazione (nel rispetto del limite massimo sopra previsto);
   d) percentuale di garanzia di Cooperfidi (ovvero garanzie reali).
4. Nel caso l'esito sia negativo, la struttura provinciale competente provvederà ad informare il richiedente.
5. La struttura provinciale competente, ricevuta la documentazione da parte di Cooperfidi procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo provinciale a favore del beneficiario per l'importo necessario all'abbattimento del costo del debito, nei limiti stabiliti agli articoli precedenti.
6. L'erogazione del contributo - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata all'invio alla struttura competente, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento, unitamente alla documentazione indicata al successivo articolo 11. Tale documentazione

dovrà pervenire all'amministrazione provinciale ogni anno a partire dall'anno solare successivo alla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo. L'investimento oggetto della linea di finanziamento dovrà essere realizzato entro il termine del quarto anno solare dall'avvenuta stipula del mutuo. A tale scopo sarà onere del beneficiario inviare alla struttura provinciale competente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all' effettiva realizzazione dell'investimento, nonché allo svolgimento degli adempimenti di legge.

7. La Provincia, come stabilito dal Bando dedicato, procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dalle imprese a mezzo della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il soggetto istruttore di cui all'articolo 3 procederà secondo quanto previsto dalla legge sull'attività amministrativa e dalle disposizioni specifiche relative alle dichiarazioni 445/2000. Resta fermo che nel caso di decadenza del contributo provinciale, sarà data comunicazione all'impresa interessata. Eventuali somme erogate in assenza di requisiti dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La concessione del contributo sarà effettuata dalla struttura provinciale competente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte di Cooperfidi, della documentazione relativa all'accensione del mutuo ed alla concessione della garanzia.
3. Durante l'arco temporale di presentazione delle domande di finanziamento la struttura provinciale competente si riserva la possibilità di sospendere la raccolta delle medesime nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti aderenti.
4. Nel caso di domande già presentate per le quali non vi fosse copertura finanziaria ne sarà data comunicazione al richiedente specificando che potranno essere riconsiderate nel caso in cui risultassero economie derivanti da minori impegni o eventuali ulteriori integrazioni del budget a disposizione entro l'annualità 2027.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo avviene annualmente ed è subordinata alla trasmissione, da parte del Beneficiario della domanda di pagamento alla struttura provinciale competente mediante il portale SRTrento, allegando la seguente documentazione:

a) documentazione della Banca che attesti il pagamento delle rate relative al periodo di

dodici mesi;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti:
   i. il completamento o lo stato di avanzamento dell'investimento da presentare in occasione della richiesta di erogazione della prima annualità; il completamento dell'investimento dovrà comunque essere attestato entro la data di richiesta di erogazione della quarta annualità;
   ii. il mantenimento per 5 anni degli obblighi contenuti nell'articolo 4.

12. RIDUZIONI DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE

1. Nel caso di estinzione anticipata (anche parziale) del finanziamento, il soggetto istruttore dichiara la decadenza dell'incentivo per la quota annuale in corso di maturazione e per le quote annuali residue fermo restando quanto già liquidato relativamente alle annualità precedenti.
2. Nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 4 dell'articolo 4.2, la struttura competente procederà all'avvio del procedimento di decadenza totale del contributo concesso.
3. Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, entro il termine stabilito dal paragrafo 1 del medesimo articolo 7, sarà disposta la revoca totale del contributo e il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.
4. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.1 e 4.2 per i 5 anni successivi alla data di concessione del contributo o dalla data di prima erogazione della rata, si procederà alla revoca delle rate non ancora erogate, fermo restando quanto già liquidato.

13. LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della documentazione di cui all'articolo 11 e subordinatamente allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari di relativa competenza.
2. Il contributo sarà versato, coerentemente a quanto definito all'articolo 11, annualmente sul conto corrente intrattenuto dall'impresa presso la Banca presso la quale è stato attivato il finanziamento.

14. OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. L'impresa beneficiaria si impegna a rispettare gli obblighi previsti all'articolo 6 della legge 4/2003 a prescindere dal numero di annualità previste dal finanziamento richiesto.
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente si procederà alla revoca totale del contributo concesso e alla restituzione delle rate erogate maggiorate degli interessi legali.

15. VARIAZIONI

1. Non è consentito apportare variazioni all'iniziativa fatte salve le variazioni soggettive previste all'articolo 6 della Legge provinciale n. 4/2003 per le quali deve essere presentata domanda entro 30 giorni dall'avvenuta variazione. In casi di mancata presentazione della predetta domanda entro il termine, la struttura provinciale competente ne sollecita la presentazione entro il termine di 30 giorni decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi concessi non ancora liquidati.
2. Il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti al all'articolo 4 nonché assumersi gli obblighi relativi.
3. L'impresa deve comunicare tempestivamente l'eventuale estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento a Cooperfidi e alla struttura provinciale competente.

16. CONTROLLI

1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 4.

17. RINVIO

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso, si rinvia a quanto previsto nel Protocollo e nella normativa di riferimento.